

## **ART. 5 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA**

---

1. A partire dalla prima pubblicazione utile successiva al 1 gennaio 2019 degli incarichi vacanti di medico di assistenza primaria, l’articolo 34 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

*“ART. 34 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI ASSISTENZA PRIMARIA.*

1. Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.
2. In sede di pubblicazione degli incarichi, fermo restando l’ambito di iscrizione negli elenchi di scelta del medico, l’Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
3. L’indicazione di cui al comma precedente costituisce vincolo alla apertura di uno studio nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 (tre) dall’iscrizione nell’elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda, in sede di pubblicazione degli incarichi, indica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.

## **ART. 6 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE**

---

1. A partire dalla prima pubblicazione utile successiva al 1 gennaio 2019 degli incarichi vacanti di medico di continuità assistenziale, l’articolo 63 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

*“ART. 63 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.*

1. Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 64.
2. Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti.
3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi:
  - a) per trasferimento, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità